NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONTRO I DANNI

Art. 55

Calcolo del margine di solvibilità per le imprese fruenti delle agevolazioni

Le imprese alle quali e' stata concessa l'agevolazione di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 53, debbono calcolare il margine di solvibilita' sulla base dei premi o contributi e dei sinistri relativi alle operazioni effettuate dall'insieme delle loro rappresentanze costituite negli Stati membri della Comunita' economica europea, che hanno dato il loro accordo a tale agevolazione.

Versione in vigore dal 11 luglio 1978, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni
Estremi	Legge 10 giugno 1978, n. 295
Titolo	III — Condizioni di esercizio
Capo	III — Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale in uno stato terzo rispetto alla comunità economica europea
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-contro-i-danni/art-55-calcolo-del-margine-di-solvibilita-per-le-imprese-fruenti-delle/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it